

**Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 20/10/2023) 26/01/2024, n. 3211****PRESCRIZIONE PENALE****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene -- Consigliere

Dott. CIRILLO Pierangelo -- Consigliere

Dott. GIORDANO Rosaria - Relatore

Dott. CARUSILLO Elena -- Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a S il (omissis)

B.B. nato a T il (omissis)

C.C. nato a M il (omissis)

LAST TECHNOLOGY SRL

avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

il collegio da atto che è pervenuta, in data 13/10/2023 a mezzo PEC, memoria difensiva a firma dell'avv. ANTONIO MALATTIA;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME, che prende atto della memoria depositata a mezzo PEC in data 13/10/2023 dal difensore dei ricorrenti e si riporta alle conclusioni già indicate nella requisitoria depositata, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili relativamente al ricorso nell'interesse di LAST TECHNOLOGY SRL;

udito per gli imputati l'avv. ANTONIO MALATTIA il quale insiste per l'accoglimento del ricorso anche rispetto a quanto evidenziato nella memoria del 13/10/2023;

F+D:-

**Svolgimento del processo**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati A.A. e C.C. per il delitto di cui al capo A) per intervenuta prescrizione, rimodulando di conseguenza il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nella restante parte la pronuncia di condanna di primo grado.

2. Avverso la richiamata sentenza hanno proposto, innanzi tutto, ricorsi per cassazione di analogo tenore, mediante il comune difensore di fiducia avv. Antonio Malattia, gli imputati A.A., C.C. e B.B., affidandosi ad otto motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'[art. 173](#) disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'[art. 606](#), comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli [artt. 191, 405, 406, 407](#) cod. proc. pen.

Censurano, inoltre, sempre attraverso tale motivo, ex [art. 606](#), comma 1, lett. c), cod.proc.pen., la sentenza impugnata per inosservanza degli [artt. 405, 406 e 407](#) cod. proc. pen.

La doglianza, reiterata sin dal giudizio di primo grado e sempre disattesa dai giudici di merito, si fonda sulla circostanza che la consulenza tecnica del perito nominato dal Pubblico Ministero, Ing. D.D., sarebbe stata depositata dopo la scadenza del termine, già prorogato, di conclusione delle indagini, senza che, peraltro, la conseguente decadenza potesse essere elusa introducendo il D.D. come teste nel dibattimento.

Si assume dunque la nullità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che tale termine non era decorso alla data di consegna dell'elaborato peritale poiché le indagini preliminari relative alle notizie di reato avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di cui all'[art. 407](#), comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in ragione della particolare complessità delle investigazioni, e, per un altro, che, ad ogni modo, sulla consulenza tecnica si era incardinato il contraddittorio nel corso del dibattimento mediante l'esame del D.D. nella veste di teste.

Sotto il primo profilo, l'errore nel quale sarebbe incorsa la pronuncia impugnata si sostanzierebbe nell'aver rimodulato il termine per la conclusione delle indagini senza che né il Pubblico Ministero né il G.I.P. avessero mai fatto riferimento alla particolare complessità delle stesse.

In secondo luogo, il tardivo deposito della consulenza, per questo inutilizzabile, non avrebbe potuto essere superato, anche in conformità ai principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, attraverso un surrettizio esame dibattimentale del consulente.

Evidenziano infine i ricorrenti la decisività della consulenza dell'Ing. D.D. per la loro condanna rispetto al capo C), avendo sia il Tribunale che la Corte d'appello fatto più volte riferimento a tale elaborato per assumere la violazione del segreto industriale avvenuta con la realizzazione della macchina lavatappi CPE 150W di LAST TECHNOLOGY rispetto a quella modello LTP 120 di ICOS.

2.2. Mediante il secondo motivo i ricorrenti A.A. e C.C. deducono, in relazione al capo A) dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell'[art. 615-ter](#) cod. pen., nonché correlato vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dalla sentenza e dalla consulenza del perito E.E. del 12 giugno 2014.

Lamentano, in particolare, che la pronuncia impugnata ha erroneamente ritenuto la loro condotta - che si era in realtà concretizzata nell'utilizzo di pc e di supporti di hardware contenenti back-up personali atteso che erano autorizzati a lavorare anche al di fuori dell'ufficio - riconducibile al delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico sanzionato dall'indicata norma incriminatrice.

2.3. Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti A.A. e C.C. denunciano, sempre con riferimento al capo A) dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell'[art. 615-ter](#) cod. pen. e degli [artt. 192 e 533](#) cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione e travisamento della prova evincibile dalla sentenza e dalla consulenza del perito E.E. del 12 giugno 2014.

Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale avrebbe travisato, così violando il principio che governa l'accertamento della responsabilità in sede penale secondo il canone dell'«ai di là di ogni ragionevole dubbio», le risultanze della consulenza tecnica del E.E., il quale si era limitato ad ipotizzare, e non già ad affermare con certezza, la copiatura da parte del A.A. di n. 500 file nei giorni tra il 27 e il 28 febbraio 2014, evidenziando che erano stati solo aperti perché non vi sarebbe stata alcuna possibilità di leggerli considerato il limitato lasso temporale.

2.4. I ricorrenti C.C. e A.A., con il quarto motivo lamentano, ulteriormente, con riguardo al medesimo capo A) dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell'[art. 615-ter](#) cod. pen., nonché vizio di motivazione e travisamento probatorio risultante dalla sentenza impugnata e dalla consulenza del perito E.E. del 12 giugno 2014 e da altri atti del procedimento elencati a p. 62 del ricorso, ossia gli allegati da n. 16 a n. 25.

Segnatamente deducono, a riguardo, un travisamento da parte della Corte d'Appello delle affermazioni del consulente tecnico, realizzato omettendo di considerare una serie di elementi, ovvero:

i file creati sul pc assegnato in uso esclusivo al C.C. non erano riconducibili a progetti di macchinari ICOS bensì al timbro aziendale da realizzare, al contratto di locazione del capannone di Prata di Pordenone e alla registrazione del dominio di LAST Technology;

per creare tali file era stato utilizzato un programma come Autocad non in dotazione a ICOS ma scaricabile da Internet;

alla ICOS erano usati programmi di progettazione diversi da Autocad; i nomi dei file cancellati dal PC in dotazione al A.A. quando lavorava in ICOS riguardavano la realizzazione della futura sede della LAST Technology;

non era stato dimostrato che l'elaborazione dei file in questione fosse avvenuta direttamente sul PC dei ricorrenti senza recuperare, come del resto non era necessario, alcun elemento dalla banca dati di ICOS;

non era emerso che agli imputati fosse vietato abbozzare, al di fuori dell'orario di lavoro, idee e progetti in previsione della fuoriuscita da ICOS.

Assumono in particolare i ricorrenti che gli evidenziati elementi sarebbero incompatibili con la ricostruzione operata in fatto a p. 27 della sentenza impugnata e, ove fossero stati considerati, avrebbero condotto ad un risultato diverso, talché l'accertamento della loro responsabilità penale sarebbe il risultato di un travisamento probatorio.

Analogamente, non sarebbe stata dimostrata la copia dei 500 file di ICOS aperti dal A.A. tra il 27 e il 28 febbraio 2014, atteso che nessuno di essi era stato rinvenuto sui pc di LAST Technology, e si trattava peraltro di file non recenti e rimasti completamente inutilizzati, come confermato dal perito F.F. nel corso del dibattimento.

Ulteriore travisamento probatorio sarebbe costituito dal fatto che l'offerta commerciale in data 7 febbraio 2014 di un'autoclave ad una cliente corredata del marchio LAST, rinvenuta sul pc del A.A., era stata fatta su un file ICOS risalente ad otto anni prima e dunque da tempo in possesso dello stesso imputato, talché non era necessario porre a tal fine in essere un accesso abusivo al sistema informatico di ICOS.

Più in generale i ricorrenti lamentano che, considerati i ruoli che avevano rivestito per lungo tempo in ICOS (il A.A. di direttore commerciale e il C.C. di responsabile tecnico) era normale che sui loro PC si trovassero numerosi file relativi alla predetta società e che la prova di un accesso abusivo sarebbe stata raggiunta solo se fossero stati rinvenuti nei dispositivi hardware della LAST file esattamente coincidenti nel contenuto a quelli presenti nei server di ICOS rispetto ai più recenti progetti di materiali tecnicamente evoluti, compreso l'intero progetto della lavatappi LT-120 P.

2.5. Gli imputati denunciano, con il quinto motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 622 e 623 cod. pen. nonché vizio di motivazione e travisamento probatorio risultante dalla sentenza e dagli atti del procedimento elencati a pag. 63 del ricorso e allegati da n. 26 e 35.

Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto, per il solo fatto che alcuni file di ICOS si trovavano sui dispositivi dei ricorrenti, ritenuto integrata la loro responsabilità per i fatti di reato di cui ai capi B) e C), senza considerare che a tal fine è necessario che si tratti di documentazione strategica impiegata e rivelata ai danni dell'azienda tutelata dal segreto commerciale e industriale rispetto al know-how acquisito. Il che non avrebbe potuto essere affermato nel caso concreto rispetto a file cancellati, desueti e riguardanti dati marginali, la cui rilevanza sul piano istruttorio sarebbe stata dunque travisata.

Lo stesso vizio di travisamento probatorio si sarebbe realizzato, secondo le deduzioni degli imputati, anche rispetto alle n. 189 offerte commerciali redatte da LAST partendo da file della ICOS, atteso che non era stato considerato che le stesse traevano tutte le mosse da un unico file creato sin dalla data del 5 settembre 2006 (e quindi evidentemente obsoleto) ed afferivano a macchinari diversi dalla lavatappi, sicché del tutto ragionevole era la lettura alternativa, non vagliata dai giudici di merito, nel senso del semplice utilizzo di un file excel creato molti anni prima e riempito di nuovi contenuti personalizzati rispetto a ciascuna delle offerte formulate. Del resto, questa era la versione rinveniente dalle dichiarazioni rese dall'imputato B.B. e non certo quella di un'ammissione di responsabilità di aver "ricopiato" alcune offerte di ICOS, come ipotizzato dalla sentenza impugnata.

Il travisamento probatorio sarebbe reso evidente, altresì, dalla circostanza che la sentenza impugnata non aveva ritenuto obsoleti n. 1362 file rinvenuti nell'hard-disk esterno del PC sequestrato al A.A., sebbene gli ultimi risalissero all'anno 2011 e anche i testi del Pubblico Ministero avessero confermato che alcuni erano vecchi.

Inoltre, la maggior parte dei file risultava cancellata ed erano stati movimentati dal novembre 2013 solo n. 267 file, gli unici dunque suscettibili di essere considerati per la configurabilità del delitto di rivelazione di segreti industriali.

Tali file, costituenti solo l'0,01% della banca dati complessiva di ICOS, non avrebbero potuto corrispondere all'intero know-how di tale impresa né erano comunque stati analizzati per vagliarne il valore strategico, avendo lo stesso Ing. F.F. dichiarato in sede dibattimentale che tale analisi dei contenuti degli stessi non era stata effettuata.

2.6. I ricorrenti lamentano altresì, con il sesto motivo, vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dalla sentenza e dagli atti del procedimento elencati alle pp. 63-64 del ricorso rispetto ai documenti da n. 36 a 47, con riguardo all'affermazione della Corte territoriale per la quale la macchina lavatappi della ICOS era stata replicata dall'analoga macchina della LAST, fatta eccezione per alcune differenze marginali, facendo concludere nel senso che, per ottenere il progetto della propria macchina, la LAST era sicuramente partita, come evidenziato dalle conclusioni dell'Ing. D.D., dal progetto della LAST.

Questa conclusione si sarebbe posta in contrasto con una serie di elementi istruttori, ossia: l'omesso rinvenimento nei dispositivi della LAST di files perfettamente sovrapponibili ai n. 1.500,00 costituenti il progetto della lava tappi prodotta da ICOS; la considerazione, tra le migliaia di quote misurabili nella lavatappi, secondo quanto riferito dallo stesso Ing. D.D., da parte di quest'ultimo, solo di 132 componenti ritenute idonee a caratterizzare sul piano tecnologico la macchina; che dal confronto tra tali componenti erano comunque emerse una serie di differenze di rilievo; il "gruppo recipiente" della macchina era stato progettato, come la piastra di chiusura, da Apinox che lo aveva venduto a LAST e quindi non rientrava nel know-how di ICOS; le due macchine avevano evidenti differenze funzionali, come riferito dallo stesso teste Ing. D.D..

La Corte territoriale avrebbe infine omesso di considerare la facilità, per un soggetto esperto del

settore, come evidenziato dal CTU Ing. G.G. nella causa civile e dal CT della difesa nel giudizio penale Ing. H.H., di ricostruire le componenti della macchina lavatappi attraverso una legittima operazione di "reverse engineering".

2.7. I ricorrenti denunciano, inoltre, con il settimo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione degli [artt. 622 e 623](#) cod. pen., nonché dell'[art. 6](#), par. 2 della [Convenzione EDU](#), 14 n. 2 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, 25 Cost., 192 e 533 cod. proc. pen., lamentando che sarebbe stato posto a loro carico l'onere di dimostrare la propria innocenza, laddove la decisione impugnata aveva ritenuto non dimostrata la procedura di "reverse engineering" in ragione della rinuncia della difesa all'esame del legale rappresentante di ACTION TECHNOLOGY, il quale avrebbe dovuto confermare che la macchina già in possesso dalla predetta società era stata posta a disposizione della LAST per effettuare detta procedura ai fini della costruzione della nuova macchina ad essa commissionata.

2.8. Con l'ultimo motivo dei ricorsi gli imputati deducono, ai sensi dell'[art. 606](#), comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli [artt. 125, 546 e 597](#) cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione avendo la Corte d'Appello eluso l'obbligo di argomentare rispetto ad una pluralità di censure formulate con l'atto di appello, con peculiare riguardo alla possibilità di ricostruire la macchina attraverso i dati rinvenibili nel brevetto scaduto, la documentazione "viaggiante" e la procedura di reverse engineering.

3. Ha proposto separato ricorso, mediante il difensore di fiducia avv. Bruno Malattia, la società 1\_AST TECHNOLOGY Srl, affidandosi a due motivi, di seguito riportati ai sensi dell'[art. 173](#) disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo la società deduce inosservanza o erronea applicazione degli [artt. 538, 74 e 185](#) cod.proc.pen., 112 cod. proc. civ. e 34 del [D.Lgs. n. 231 del 2001](#) nonché vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dal testo dell'atto di costituzione di parte civile di ICOS PHARMA Spa dal quale non avrebbe potuto trarsi che una richiesta di risarcimento dei danni formulata nei confronti degli imputati e non anche della società, in qualità di responsabile civile.

3.2. Mediante il secondo motivo la stessa società assume inosservanza o erronea applicazione dell'[art. 5](#) del [D.Lgs. n. 231 del 2001](#) nonché vizio di motivazione in relazione a tale norma in quanto i fatti di reato sarebbero stati commessi da C.C. e A.A. quando erano ancora alle dipendenze della ICOS, né essi avrebbero, in quel periodo, potuto essere considerati soggetti addetti contemporaneamente alla gestione e al controllo della LAST TECHNOLOGY onde giustificarne la responsabilità amministrativa da reato.

4. Ha successivamente depositato memoria, a firma dell'avv. Maurizio Miculan, la società ICOS PHARMA Spa deducendo l'inammissibilità dei ricorsi.

5. In data 13 ottobre 2023 ha depositato inoltre memoria, l'avv. Malattia producendo anche atti relativi ad altro procedimento in sede civile promosso dalla ICOS nei propri confronti per la medesima vicenda.

## Motivi della decisione

1. Partendo dall'esame dei motivi sottesi ai ricorsi degli imputati, il primo non è fondato.

Se è vero, infatti, che al fine di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex [art. 407](#) cod. proc. pen., trattandosi di un atto a formazione

progressiva, non rileva la data di conferimento dell'incarico bensì quella di deposito dell'elaborato (Sez. 5, n. 50970 del 12/11/2019, Barletta, Rv. 278298 -01), al contempo nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che l'espletamento dell'attività di esame e di studio svolto dall'ausiliario oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materiale informatico tempestivamente posto in

sequestro ed acquisito, pur impedendo l'acquisizione in via diretta al fascicolo del dibattimento dei risultati in tal modo ottenuti, non osta alla loro utilizzazione a seguito dell'esame dello stesso ausiliario effettuato nel contraddittorio delle parti (ex aliis, Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 - 02).

Pertanto, la Corte territoriale - pur avendo posto ad abundantiam a fondamento della motivazione anche l'ulteriore argomentazione, non corretta, per la quale il termine sarebbe stato prorogato dalla particolare complessità delle indagini che pure non era stata dedotta all'epoca dal Pubblico Ministero e dal GIP - ha poi legittimamente ritenuto superato, in applicazione del superiore principio, qualsivoglia problema derivante dall'inutilizzabilità della consulenza depositata dopo il decorso del termine di durata delle indagini preliminari per l'assorbente ragione dell'avvenuta conferma delle relative risultanze da parte del consulente nel corso del dibattimento nel contraddittorio tra le parti.

2. L'esame del secondo, del terzo e del quarto motivo dei ricorsi degli imputati, afferenti in modo specifico le posizioni di A.A. e C.C. con riferimento al capo A), deve essere preceduto da due premesse.

In primo luogo, poiché in relazione al predetto capo la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, al fine di superare tale statuizione per pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito, è necessario che la commissione del fatto da parte degli imputati e la sua rilevanza penale emergessero dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).

Sotto altro e concorrente profilo, occorre rilevare che i tre motivi, pur formalmente deducendo anche la violazione dell'[art. 615-ter](#) cod. pen. (e, quanto al terzo, altresì degli [artt. 192](#) e [533](#) cod. proc. pen.), in realtà veicolano censure che si sostanziano nella denuncia di un travisamento probatorio nell'accertamento del fatto di reato sanzionato dalla predetta norma incriminatrice.

Orbene, a riguardo va considerato che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex ceteris, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01), che si tradurrebbe, altrimenti, in un travisamento del fatto, ossia in un'inammissibile rivisitazione delle risultanze processuali in sede di legittimità (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

2.1. Quanto, più in particolare, al secondo motivo, la doglianza di A.A. e C.C. per la quale la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la loro condotta riconducibile ad un accesso abusivo al sistema informatico della ICOS, sebbene la stessa si era concretizzata nell'utilizzo di pc e di supporti di USB contenenti back-up personali per lavorare fuori dall'ufficio, e inammissibile poiché neppure si confronta con la motivazione sottesa alla decisione della Corte territoriale che ha fatto riferimento, a riguardo, alle sole risultanze della perizia del E.E. dalle quali è emerso che, in un periodo di pochi mesi, dal novembre 2013 al febbraio 2014, erano stati compiuti una serie di accessi non già allo scopo di svolgere attività in favore della ICOS bensì per operare sul server ICOS su progetti riferibili alla LAST, al punto da pervenire a redigere un'offerta (poi veicolata dal B.B.) da parte di tale società concorrente ad un cliente della ICOS, nonché al fatto che erano stati scaricati negli ultimi giorni di servizio del A.A. presso questa società una serie di file compatibili solo con una copiatura massiva.

Almeno il secondo motivo di ricorso, con questo apparato argomentativo, che non appare peraltro viziato da irragionevolezza manifesta, neppure si confronta, con conseguente inammissibilità dello



stesso per carenza di specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelii, Rv. 268822 - 01).

2.2. Il terzo motivo - con il quale si assume un travisamento probatorio poiché il consulente E.E. si era limitato ad ipotizzare, e non già ad affermare con certezza, la copiatura da parte del A.A. di n. 500 file nei giorni tra il 27 e il 28 febbraio 2014, evidenziando che erano stati solo aperti perché non vi sarebbe stata alcuna possibilità di leggerli considerato il limitato lasso temporale - e parimenti inammissibile.

Mediante tale motivo si mira, infatti, ad ottenere, a fronte peraltro di una c.d. doppia conforme, una rivalutazione delle risultanze processuali su profili valutativi rimessi, come si è già ricordato, all'apprezzamento dei giudici di merito e dai quali gli stessi hanno desunto conseguenze non manifestamente illogiche.

In sostanza, a fronte del rilievo del perito E.E., la pronuncia impugnata è giunta alla plausibile conclusione, anche tenendo conto del complessivo contesto e della imminente fuoriuscita del A.A. da ICOS, nonché della circostanza che la sua difesa nel senso che l'apertura dei file era servita per il passaggio di consegne era stata smentita dai testi esaminati nell'istruttoria dibattimentale, che i numerosi file in questione erano stati copiati per poi essere utilizzati nella nuova società.

Su questo è stata dunque operata una non incongrua valutazione che non costituisce certo travisamento probatorio nel senso che si è indicato.

Né, del resto, dalla doglianza emerge una evidenza della non colpevolezza dell'imputato che potrebbe, essa sola, come si è già osservato nel par. 2, superare la pronuncia che ha rilevato la causa estintiva dell'intervenuta prescrizione per pervenire a un proscioglimento nel merito.

2.3. Il quarto motivo e, parimenti, inammissibile poiché, oltre a reiterare censure già vagliate nei precedenti motivi di ricorso, fa valere un travisamento per omissione da parte della Corte territoriale di una serie di dati dai quali si sarebbe dovuta desumere la non colpevolezza di A.A. e C.C. per il delitto di cui all'[art. 615-ter](#) cod. pen. che non sono decisivi per ribaltare - specie con la necessaria evidenza rinveniente dal principio espresso dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza c.d. Tettamanti - il giudizio di colpevolezza.

Giova ricordare, invero, che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (ex aliis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, PM in proc. Todisco, Rv. 234162 - 01). Non si comprende, infatti, a fronte di un accertamento della responsabilità penale degli imputati fondata sull'utilizzo del PC della ICOS per svolgere attività relative a LAST TECHNOLOGY come lo stesso possa essere rivisitato dalla tipologia di attività svolta dagli imputati.

3. All'esame degli altri motivi che investono i capi B) e C) dell'imputazione, occorre premettere che, poiché gli stessi, come si dirà (v. par. 4 e 5), non sono manifestamente infondati deve essere dichiarata la prescrizione dei relativi fatti di reato, maturata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata nella data del 21 ottobre 2022.

4. Il quinto motivo di ricorso, in particolare, non è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto configurabile, in primis, il reato di cui all'[art. 623](#) cod.pen. con riguardo alla rivelazione di segreti commerciali poiché nei gradi di merito è emerso, anche dalle dichiarazioni degli imputati, che gli stessi utilizzavano informazioni commerciali di ICOS per predisporre le proprie offerte. Emblematica, a riguardo, è la vicenda dell'offerta alla società ACTION TECHNOLOGY di una nuova macchina lavatappi rispetto a quella già in possesso di tale cliente della ICOS ad un prezzo più vantaggioso.

A fronte di tali dati la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la nozione di "segreti commerciali", oggetto del reato

di cui all'[art. 623](#) cod. pen., come modificato dall'[art. 9](#), comma 2, [D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63](#), non è assimilabile a quella, pur avente medesima denominazione, di cui all'[art. 98](#) del [D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30](#) (codice della proprietà industriale), che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, ma comprende, estendendo l'ambito di tutela penale, anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto (Sez. 5, n. 16975 del 11/02/2020, Tinti, Rv. 279342 -01).

Pertanto dinanzi ad elementi decisivi come quelli evidenziati nella pronuncia impugnata le deduzioni difensive non colgono nel segno laddove reiterano l'esistenza di un travisamento probatorio poiché, seppure i file rinvenuti sui PC di LAST non erano una parte numericamente rilevante rispetto a quelli totali di ICOS e in alcuni casi si trattava di documenti risalenti, l'utilizzo che ne è stato fatto dai ricorrenti dimostra che essi erano quelli aventi uno specifico valore strategico per veicolare in favore della nuova società il know-how commerciale della ICOS.

Vi è, del resto, che, stante lo svolgimento da parte del A.A. del ruolo di direttore commerciale della ICOS, egli era ben consapevole, tra i molteplici file dell'azienda, di quelli aventi un valore commerciale più significativo, che, peraltro, non sono necessariamente i più recenti.

5. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo dei ricorsi degli imputati, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, anch'essi, per le ragioni di seguito indicate.

La sentenza impugnata ha ritenuto gli stessi responsabili del delitto di cui all'[art. 623](#) cod. pen. anche per l'impiego di segreti industriali, per aver utilizzato le informazioni progettuali necessarie alla realizzazione del modello di macchina lavatappi offerto dalla LAST alla ACTION TECHNOLOGY da analoga macchina della ICOS.

A riguardo, nella giurisprudenza di legittimità è stato da tempo chiarito che, in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l'aspetto soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell'azienda) e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto know-how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale. Vi è dunque che oggetto della tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione (ex ceteris, Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, PG e PC in proc. Pipino M. ed altri, Rv. 219471 - 01).

Il collegio ritiene che questi concetti debbano essere ulteriormente puntualizzati nel senso che, considerati i rilevanti e crescenti costi che si rendono necessari per la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di tecnologie competitive su mercati ormai globali, il delitto di cui all'[art. 623](#) cod. pen. debba ritenersi configurato tutte le volte che venga rivelato indebitamente un segreto che riguardi anche una sola parte del relativo processo produttivo, senza che sia dunque necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo.

Ciò che assume rilievo nella delimitazione del concetto di notizia destinata al segreto e che vi siano comprese le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il "cuore" degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (Sez. 5, n. 25174 del 07/06/2005, Monge, Rv. 231913 - 01).

Di questi principi interpretativi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ritenendo gli imputati



responsabili del delitto di rivelazione di segreti industriali a fronte di un'analogia rilevante tra le due macchine lavatappi, pure non risultate identiche in tutte le componenti, ferma la derivazione certa di quella della LAST da quella della ICOS, come accertato dalla consulenza dell'Ing. D.D..

Con riferimento alle doglienze relative alla possibilità di produrre la macchina lavatappi facendo ricorso alla tecnica del "reverse engineering", sulla quale pure insistono i motivi in esame, occorre poi osservare quanto segue.

Con l'espressione corrente "reverse engineering", niente altro che ingegneria inversa, si intende un processo che trasforma oggetti reali in modelli informatici per mezzo di sistemi di acquisizione di forme che sono in grado di riprodurre la geometria di un oggetto complesso con grande precisione. Questo comporta, con riferimento alle applicazioni nella materia industriale, che partendo dai rilievi e dalla digitalizzazione del prototipo fisico di un prodotto si possa risalire alle singole componenti per la realizzazione dello stesso.

Ebbene, a differenza di quanto reiteratamente dedotto dalla difesa del ricorrente, la tecnica del "reverse engineering" che, mediante l'esame di un macchinario o di un prototipo di esso lo ricostituisce, e un'attività rientrante nel novero dell'impiego di segreti industriali penalmente sanzionato dall'art. 623 cod. pen., in quanto sarebbe altrimenti facilmente elusa la tutela del segreto industriale riproducendo, anche ripetutamente, il prodotto di un'impresa che ha sviluppato per l'ideazione dello stesso complessi progetti di ricerca. Invero, la tecnica in questione non è che una sofisticata modalità di copia di un prodotto.

Dal principio ora affermato deriva l'infondatezza del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso poiché, anche se fosse stato dimostrato in giudizio che la macchina lavatappi era stata costruita dalla LAST attraverso l'ingegneria inversa, non sarebbe venuto meno il disvalore penale della condotta.

6. Occorre affrontare, a questo punto, la questione, sollevata nella memoria della difesa degli imputati, afferente la revoca della costituzione di parte civile poiché, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la ICOS ha proposto azione in sede civile.

A riguardo giova ricordare che, ai fini della revoca implicita della costituzione di parte civile nel processo penale, è necessaria un'identità almeno sostanziale tra il petitum e la causa petendi sottesi alla domanda risarcitoria (ex multis, Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Di Ciano, Rv. 273027 - 01), nonché tra i soggetti nei confronti dei quali detta domanda è proposta (Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007, P.G. in proc. Margani e altri, Rv. 236722 - 01), ossia una coincidenza tra gli elementi oggettivi e soggettivi della domanda giudiziale che, in tema di diritti eterodeterminati come quelli volti ad ottenere il risarcimento del danno, si identifica anche avendo riguardo ai fatti costitutivi della pretesa. Infatti, il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, sancito dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (cfr. Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti e altro, Rv. 258201 - 01).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, detta sostanziale identità tra le domande sussiste poiché nell'atto di citazione della ICOS si afferma espressamente che l'azione è proposta in relazione a fatti di reato integranti anche illeciti concorrenziali sul piano civile e che la proposizione dell'azione civile si è resa necessaria per non attendere l'ulteriore tempo necessario per l'irrevocabilità della pronuncia penale di condanna.

Talché non solo con la domanda risarcitoria proposta nel giudizio civile è stato invocato nuovamente l'accertamento della responsabilità per i fatti già oggetto del processo penale (cfr. Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 261950-01) nei confronti dei medesimi soggetti già coinvolti nello stesso come imputati, ma è stato espressamente evidenziato il disinteresse della ICOS a proseguire l'azione civile incardinata all'interno del processo penale.

L'avvenuto trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata in ordine alle statuizioni civili (Sez. 6, n. 12447 del 15/05/1990, Scalo, Rv. 185345 - 01).

7. Il primo motivo proposto dalla LAST TECHNOLOGY è fondato - al di là delle deduzioni svolte quanto alla possibilità di ritenere formalizzata la costituzione di parte civile anche nei confronti di tale ricorrente - perché, come si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità, con un principio che il collegio intende ribadire, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal [D.Lgs. n. 231 del 2001](#) che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa, ciò che induce a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. Questa conclusione si accompagna all'ulteriore considerazione, sul piano sistematico, che l'illecito amministrativo

ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli [artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.](#), che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico (Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Fenu, Rv. 248791 - 01).

8. La società LAST TECHNOLOGY con il secondo motivo lamenta, inoltre, inosservanza o erronea applicazione dell'[art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001](#) nonché vizio di motivazione in relazione a tale norma in quanto i fatti di reato sarebbero stati commessi dagli imputati C.C. e A.A. quando erano ancora alle dipendenze della ICOS, né essi avrebbero, in quel periodo, potuto essere considerati soggetti addetti contemporaneamente alla gestione e al controllo della LAST TECHNOLOGY onde giustificarne la responsabilità amministrativa da reato.

Il motivo è fondato atteso che, effettivamente, nelle decisioni di merito, considerato che la responsabilità della società ricorrente e correlata a condotte poste in essere dai predetti imputati prima che entrassero a far parte della compagine sociale avrebbe dovuto essere compiuto un accertamento, con esiti compiutamente motivati, sulla possibilità di considerare gli stessi, in virtù dell'[art. 5, lett. a\)](#), ultima parte, del [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), "persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso". Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di seguito esposti.

A tal proposito, ai fini delle valutazioni che dovranno a riguardo essere compiute dal giudice del rinvio, viene innanzitutto in rilievo, nella fattispecie in esame, il significato da attribuire, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, alla suddetta espressione, essendo evidente che l'ambito di tale responsabilità può essere più o meno esteso a seconda dell'interpretazione che venga data alla relativa locuzione.

Il collegio è consapevole dell'ampio dibattito che su di essa si è sviluppato. Se invero non può dubitarsi della circostanza che il legislatore abbia voluto limitare la possibilità di attribuire all'ente la responsabilità anche per le attività commesse da soggetti che non rivestono incarichi formali apicali all'interno di esso alle ipotesi nelle quali detti soggetti esercitino tanto la gestione quanto il controllo della società, nei sensi che saranno di seguito precisati, come è evidente dall'utilizzo della locuzione congiuntiva "e", resta di contro aperto il problema dell'individuazione dei presupposti in presenza dei quali specie un controllo di fatto possa ritenersi esercitato.

In effetti, rispetto alla gestione di fatto della società soccorrono gli indici presuntivi enucleati dall'[art. 2639 cod. civ.](#) ai fini della perimetrazione della categoria dell'amministratore di fatto, indici sui quali si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, tanto delle Sezioni civili che di quelle penali. È stato in particolare affermato a più riprese che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di

amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi (ex multis, Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01).

Più complessa è l'individuazione delle situazioni nelle quali si può affermare che un soggetto il quale pure non riveste una carica formale nell'ente societario eserciti sullo stesso un controllo in via di fatto.

Secondo una prima interpretazione, di tenore restrittivo, il controllo cui fa riferimento l'[art. 5](#), primo comma, lett. a), ultimo periodo, del [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), non potrebbe essere quello del collegio sindacale, dovendo invece lo stesso essere inteso esclusivamente come dominio sulla società secondo il paradigma dell'[art. 2359](#) cod. civ.

Nell'indicata prospettiva, poiché deve trattarsi di un controllo esercitato "di fatto" a venire in rilievo sarebbero i reati commessi da soggetti che non abbiano la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società ma che possano, nondimeno, esercitarvi un'influenza dominante anche in virtù di rapporti contrattuali. Talché, valorizzando la connessione richiesta dalla norma tra controllo e gestione, si ritiene che il riferimento è alla figura del c.d. "socio tiranno" il quale non solo condiziona in modo decisivo la volontà assembleare, ma gestisce anche di fatto in prima persona la società medesima. Di qui si assume, in sostanza, che il riferimento letterale, contenuto nell'[art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001](#), ai soggetti che esercitano di fatto "la gestione e il controllo" degli enti, deve essere interpretato come riferito non alla funzione di vigilanza ma ad un ruolo di governo e di "penetrante dominio" sulla società.

Questa impostazione interpretativa non è tuttavia condivisibile dal collegio in quanto non chiarisce perché il termine controllo di cui al richiamato art. 5 debba essere riferito in via esclusiva alla nozione di controllo della società delineata dall'[art. 2359](#) cod. civ. e non ricomprendere anche un'attività di "controllo" e di vigilanza o, comunque, di verifica ed incidenza nella realtà economico patrimoniale della società, sovrapponibile a quella dei sindaci o degli altri soggetti formalmente deputati a tali attività.

Tale interpretazione più ampia appare preferibile, non solo nella misura in cui è maggiormente fedele alla formulazione letterale dell'[art. 5](#) del [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), ma in quanto è coerente con le finalità sottese all'introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi nell'interesse e a vantaggio di esse.

L'obiettivo del legislatore, infatti, è stato quello di colpire con sanzioni amministrative di carattere economico ed interdittivo l'attività sempre più insidiosa anche dal punto di vista criminale posta in essere dalla società mediante soggetti che a vario titolo operano per raggiungere le finalità, talora illecite, che essa si propone.

Sotto altro e concorrente profilo, occorre puntualizzare che il legislatore richiede, rispetto alla connessione tra gestione e controllo, evidenziata come già rilevato dall'utilizzo della congiunzione "e", che almeno una di queste funzioni (e dunque non necessariamente entrambe) sia esercitata in via di mero fatto da parte del soggetto che ha commesso il reato all'interno della compagine sociale. Ne deriva che, ad esempio, la società può essere chiamata a rispondere - ove, beninteso, il reato sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio (cfr. sull'alternatività di detti criteri: Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease Spa, Rv. 258575 - 01; Sez. 6, n. 15543 del 19/01/2021, 2L Ecologia Servizi Srl, Rv. 281052 - 01) - anche per i reati commessi dai componenti formali del collegio sindacale i quali in concreto svolgano, come attestato dalla ricorrenza degli indici rivelatori della qualifica ex [art. 2639](#) cod. civ., anche il ruolo di amministratori di fatto dell'ente.

Deve essere inoltre ulteriormente precisato che, a fronte della commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti che nei termini sinora delineati rivestano all'interno di esso in

via di fatto ruoli di gestione e controllo, non può operare, per elidere la responsabilità dell'ente medesimo, la previsione dettata dall'[art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001](#), poiché, se la società è gestita e controllata in modo occulto, ciò significa che la stessa non si è dotata, se non sul piano meramente formale, di assetti organizzativi per la prevenzione dei reati, che dunque non possono considerarsi adeguati, anche ove gli stessi siano conformi ai codici di comportamento approvati dal Ministero della giustizia ex art. 6, comma 3, del detto decreto.

9. In conclusione, essendo i ricorsi degli imputati complessivamente infondati agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei predetti per i reati di cui ai capi B) e C), in quanto ormai estinti per prescrizione, maturata alla data del 21 ottobre 2022, laddove tali ricorsi vanno respinti nel resto.

Sempre con riferimento al ricorso degli imputati B.B., A.A. e C.C. la pronuncia impugnata deve inoltre essere annullata senza rinvio agli effetti civili, per le ragioni indicate nel par. 5.

10. L'accoglimento di entrambi i motivi del ricorso proposto dalla società LAST TECHNOLOGY Srl comporta, per un verso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di detta società al risarcimento del danno e al pagamento delle spese e, per un altro, in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo D), rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste.

### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di A.A., B.B. e C.C. perché i reati di cui ai capi B) e C) sono estinti per prescrizione nonché agli effetti civili nei confronti dei predetti;

Rigetta nel resto i ricorsi degli stessi;

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di Last Technology Srl al risarcimento del danno e al pagamento delle spese nei confronti di Icos Pharma Spa che elimina;

Annulla la sentenza impugnata in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo D) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2024.